



Via S. Donino, 30

- 25128 BRESCIA

Tel. 030.3061000

NORME DI QUALIFICAZIONE

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE PRODUCONO E/O COMMERCIALIZZANO AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA DI CLASSE I DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI PASSEGGERI

SQ.17

2023-2028

Efficacia del presente sistema di qualificazione: dal 2.5.2023 al 1.5.2028

SOMMARIO

1. PREMESSE	3
2. DOCUMENTI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	4
3. CATEGORIE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	4
4. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	5
5. DISPOSIZIONI GENERALI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	6
6. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE AL SISTEMA	6
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA QUALIFICAZIONE	8
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI QUALIFICAZIONE	10
9. AVVALIMENTO	13
10. ESITO DELLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE	14
11. DURATA DELLA QUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	16
12. VARIAZIONE DATI E REQUISITI COMUNICATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	17
13. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA	18
14. PUBBLICITÀ DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	18
15. EFFICACIA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	18
16. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	19
17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19

1. PREMESSE

1.1 Ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., (di seguito il "**D.Lgs. 50/2016**" e/o il "**Codice**"), è istituito presso Brescia Trasporti S.p.A., (di seguito "**Brescia Trasporti**" e/o la "**Società**"), un sistema di qualificazione di operatori economici che producono e/o commercializzano autobus nuovi di fabbrica di Classe I da adibire al trasporto di passeggeri, (il "**Sistema**"), suddiviso, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del Codice, secondo le categorie di cui al successivo paragrafo 3.

1.2 Si precisa che è ammessa la qualificazione al Sistema per una o per più categorie di cui al successivo paragrafo 3.

1.3 Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di operatori economici dotati di specifici requisiti, sia di ordine generale sia di ordine speciale, da invitare, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal Sistema, ad eventuali procedure ristrette e/o negoziate. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di Brescia Trasporti di procedere all'affidamento della fornitura oggetto del Sistema ricorrendo alle altre procedure previste dal Codice.

1.4 Si precisa che alle eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema potranno partecipare i soli operatori economici qualificati nella categoria per la quale viene bandita la procedura.

1.5 Le eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema saranno gestite mediante la piattaforma telematica di *E-procurement* in uso presso il Gruppo Brescia Mobilità, (la "**Piattaforma**"). Al fine di ottenere le chiavi d'accesso alla Piattaforma (*id e password*), gli operatori economici qualificati al Sistema dovranno obbligatoriamente essere iscritti all'albo telematico del Gruppo Brescia Mobilità; tale abilitazione dovrà essere mantenuta dagli stessi per l'intero periodo di efficacia del Sistema. Le informazioni sulle modalità di iscrizione alla Piattaforma sono reperibili al sito www.bresciamobilita.it, sezione "*Accredito Fornitori*".

1.6 Alle eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema si applicherà quanto disposto dall'art. 137 del Codice.

1.7 Brescia Trasporti si riserva la facoltà, anche ai sensi dell'art. 134, co. 3, del Codice, di far utilizzare il Sistema anche ad altri Committenti, in *primis* alle società appartenenti al Gruppo Brescia Mobilità e/o partecipate da società del Gruppo medesimo, ovvero di avvalersi, a sua volta, di sistemi di qualificazione gestiti da società appartenenti o partecipate dal Gruppo, dandone, in questo caso, idonea comunicazione agli interessati.

2. DOCUMENTI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Il Sistema è regolato dai seguenti documenti:

- 1) avviso sull'esistenza del sistema di qualificazione, (l'“**Avviso**”);
- 2) le presenti “*Norme di Qualificazione del Sistema di qualificazione di operatori economici che producono e/o commercializzano autobus nuovi di fabbrica di Classe I da adibire al trasporto di passeggeri (SQ. 17 2023-2026)*”, (le “**Norme di Qualificazione**”);
- 3) Modello A – Istanza di qualificazione;
- 4) Modello B - Documento di gara Unico Europeo (DGUE);
- 5) Modello C - Dichiarazione cumulativa circa il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.;
- 6) Modello D - Informativa sul trattamento dei dati personali;
- 7) Modello E - Dichiarazione normativa antiriciclaggio.

3. CATEGORIE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

3.1 Il Sistema è suddiviso, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del Codice, secondo le seguenti categorie, (le “**Categorie**” o, singolarmente, la “**Categoria**”):

A) AUTOBUS DI CLASSE I, TIPO AUTOSNODATO, CON ALIMENTAZIONE A METANO:

lunghezza compresa fra mm 17.600 e mm 18.000;

larghezza compresa fra mm 2450 e mm 2550;

altezza al piano di calpestio non superiore ai 360 mm su tutte le porte.

B) AUTOBUS DI CLASSE I, TIPO LUNGO, CON ALIMENTAZIONE A METANO:

lunghezza compresa fra mm 11.800 e mm 12.100;

larghezza compresa fra mm 2450 e mm 2550;

altezza al piano di calpestio non superiore ai 360 mm su tutte le porte.

C) AUTOBUS DI CLASSE I, TIPO MEDIO, CON ALIMENTAZIONE A METANO:

lunghezza compresa fra mm 9.010 e mm 11.000;

larghezza compresa fra mm 2250 e mm 2550;

altezza al piano di calpestio non superiore ai 360 mm su tutte le porte.

D) AUTOBUS DI CLASSE I, TIPO CORTO, CON ALIMENTAZIONE A METANO:

lunghezza compresa fra mm 7.900 e mm 9.000;

larghezza compresa fra mm 2250 e mm 2450;

altezza al piano di calpestio non superiore ai 360 mm su tutte le porte.

E) AUTOBUS DI CLASSE I, TIPO MEDIO, CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO:

lunghezza compresa fra mm 9.010 e mm 11.000;

larghezza compresa fra mm 2250 e mm 2550;

altezza al piano di calpestio non superiore ai 360 mm su tutte le porte.

F) AUTOBUS DI CLASSE I, TIPO CORTO, CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO:

lunghezza compresa fra mm 7.900 e mm 9.000;

larghezza compresa fra mm 2250 e mm 2450;

altezza al piano di calpestio non superiore ai 360 mm su tutte le porte.

G) AUTOBUS DI CLASSE I, DI TIPO AUTOSNODATO, ALIMENTATI CON SISTEMA DI PROPULSIONE NON CONVENZIONALE (A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: IBRIDO, ELETTRICO, FUEL CELLS):

lunghezza compresa fra mm 17.900 e mm 18.000;

larghezza compresa fra mm 2450 e mm 2550;

altezza al piano di calpestio non superiore ai 360 mm su tutte le porte.

H) AUTOBUS DI CLASSE I, TIPO LUNGO, ALIMENTATI CON SISTEMA DI PROPULSIONE NON CONVENZIONALE (A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: IBRIDO, ELETTRICO, FUEL CELLS):

lunghezza compresa fra mm 11.000 e mm 13.500;

larghezza compresa fra mm 2450 e mm 2550;

altezza al piano di calpestio non superiore ai 360 mm su tutte le porte.

I) AUTOBUS DI CLASSE I, TIPO MEDIO, ALIMENTATI CON SISTEMA DI PROPULSIONE NON CONVENZIONALE (A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: IBRIDO, ELETTRICO, FUEL CELLS):

lunghezza compresa fra mm 9.010 e mm 11.000;

larghezza compresa fra mm 2250 e mm 2550;

altezza al piano di calpestio non superiore ai 360 mm su tutte le porte.

J) AUTOBUS DI CLASSE I, TIPO CORTO, ALIMENTATI CON SISTEMA DI PROPULSIONE NON CONVENZIONALE (A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: IBRIDO, ELETTRICO, FUEL CELLS):

lunghezza compresa fra mm 7.900 e mm 9.000;

larghezza compresa fra mm 2250 e mm 2450;

altezza al piano di calpestio non superiore ai 360 mm su tutte le porte.

3.2 Le prescrizioni di dettaglio saranno precisate nella documentazione di cui alle eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema.

4. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

4.1 Il Sistema si intende in forma aperta e avrà efficacia quinquennale a decorrere dalla

data di trasmissione dell'Avviso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 128 e 130 del Codice.

4.2 Resta inteso che Brescia Trasporti si riserva la facoltà di interrompere la efficacia del Sistema, rendendo nota tale eventuale intenzione con le modalità di cui all'art. 128 del Codice.

4.3 Gli operatori economici che intendano qualificarsi al Sistema possono presentare istanza di qualificazione in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia del medesimo.

4.4 La qualificazione al Sistema ha validità a decorrere dalla data di ricezione della “Comunicazione di esito positivo del procedimento di qualificazione”, e fino alla scadenza naturale del Sistema, a condizione che in capo all'operatore economico qualificato perduri il possesso dei requisiti richiesti.

5. DISPOSIZIONI GENERALI DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

5.1 Alle eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema potranno partecipare solo gli operatori economici, in forma singola o associata, che, alla data di emissione della lettera di invito, risulteranno già qualificati per la relativa Categoria.

5.2 Le eventuali procedure di affidamento nell'ambito del Sistema non saranno indette e avviate prima del decorso del termine di 35 (trentacinque) giorni decorrenti dalla data di trasmissione dell'Avviso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea.

5.3 Per quanto non regolato dalle Norme di Qualificazione, si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di qualificazione e di sistemi di qualificazione. In ogni caso, le disposizioni di cui alle Norme di Qualificazione debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate, ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

5.4 Brescia Trasporti si riserva la facoltà di:

- a) aggiornare e apportare modifiche alle prescrizioni di cui alle Norme di Qualificazione nonché ai documenti di cui al precedente paragrafo 2., anche introducendo variazioni ai requisiti richiesti per la qualificazione;
- b) revocare, in ogni momento, il Sistema;
- c) prorogare la efficacia del Sistema.

6. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE AL SISTEMA

6.1 L'operatore economico che intende qualificarsi al Sistema, (il “**Richiedente**” o, al plurale, i “**Richiedenti**”), dovrà possedere i seguenti requisiti:

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 1) non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, (il "D.Lgs. 165/2001");
- 3) non trovarsi in nessuna delle situazioni che determinano l'esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare la Fornitura secondo la normativa vigente ed applicabile in materia;

B. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

B1 – Requisiti di idoneità professionale:

- 4) essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti all'oggetto del Sistema;

B2 – Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- 5) aver conseguito un fatturato globale medio annuo, riferito al complesso delle attività (fatturato generico), mediamente non inferiore ad **Euro 20.000.000,00** (ventimilioni/00), conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione;

Il requisito è richiesto in ragione della peculiarità della fornitura, al fine di garantire adeguati livelli di esperienza, professionalità ed affidabilità dei soggetti qualificati;

- 6) aver conseguito un fatturato specifico medio annuo, riferito unicamente alle attività di vendita di autobus nuovi (sono, pertanto, escluse - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - le attività di vendita di autobus usati o di ricambi di autobus), mediamente non inferiore ad **Euro 10.000.000,00** (diecimilioni/00), conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione;

Il requisito è richiesto in ragione della peculiarità della fornitura, al fine di garantire adeguati livelli di esperienza, professionalità ed affidabilità dei soggetti qualificati;

- 7) solidità economico-finanziaria, nonché regolarità e puntualità dei pagamenti;

B3 – Requisiti di capacità tecnico-professionale:

- 8) aver prodotto e/o commercializzato, negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione, un numero non inferiore di 150 (centocinquanta) autobus di Classe I;

9) essere in possesso una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione alla norma **ISO 9001** con riferimento ad almeno uno dei seguenti settori IAF di accreditamento:

(i) 22.a) (*“Produzione di cicli, motocicli, autoveicoli, rimorchi e relative parti e accessori”*);

(ii) 29.a) (*“Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio”*);
idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: produzione e/o commercializzazione di autobus.

10) essere in possesso di:

(i) almeno 1 (una) struttura manutentiva sita sul territorio italiano;

(ii) almeno 1 (uno) magazzino ricambi sito sul territorio italiano.

6.2 Il Richiedente dovrà fornire una breve relazione, di massimo 5 (cinque) pagine, che descriva brevemente quanto di seguito indicato e dalla quale emerga l'efficienza e l'adeguatezza, in relazione alle future necessità di Brescia Trasporti:

1) dei siti produttivi, impianti, attrezzature e mezzi in dotazione – con particolare riferimento alla struttura manutentiva sita sul territorio italiano;

2) della struttura organizzativa ed assistenziale post-vendita – con particolare riferimento al magazzino ricambi sito sul territorio italiano;

3) della distribuzione territoriale delle strutture manutentive e dei magazzini.

6.3 Il Richiedente dovrà altresì fornire una breve relazione, di massimo 5 (cinque) pagine, che descriva brevemente gli autobus prodotti e/o commercializzati, corredata di fotografie e/o *depliant*.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA QUALIFICAZIONE

7.1 Possono presentare istanza di qualificazione - nelle modalità indicate al presente documento ed all'Avviso, fermi restando i requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui al precedente paragrafo - gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice.

7.2 Possono presentare istanza di qualificazione gli operatori economici stabiliti:

a) negli Stati aderenti all'Unione Europea;

b) negli Stati firmatari dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del commercio;

c) negli Stati firmatari di Accordi bilaterali con l'Italia o con l'Unione Europea che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.

7.3 È ammessa la qualificazione di raggruppamenti temporanei o consorzi, anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli

artt. 47 e 48 del Codice.

7.4 Nel caso di presentazione di istanza di qualificazione in forma associata, ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g), i requisiti per la qualificazione dovranno essere posseduti nei termini di seguito indicati:

- a)** i requisiti d'ordine generale di cui al precedente paragrafo 6.1, lett. A, dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b)** i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 6.1, lett. B1, dovranno essere soddisfatti da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- c)** i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al precedente paragrafo 6.1, lett. B2 dovranno essere soddisfatti nel complesso dagli operatori economici raggruppati o consorziati;
- d)** i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 6.1, lett. B3, numeri 8) e 10) dovranno essere soddisfatti nel complesso dagli operatori economici raggruppati o consorziati;
- e)** il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 6.1, lett. B3, numero 9) dovrà essere soddisfatto da ciascuno degli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.5 Nel caso di presentazione di istanza di qualificazione in forma associata, ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. b) e c), i requisiti per la qualificazione dovranno essere posseduti nei termini di seguito indicati:

- a)** i requisiti d'ordine generale di cui al precedente paragrafo 6.1, lett. A dovranno essere soddisfatti sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori;
- b)** i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 6.1, lett. B1 dovranno essere soddisfatti sia dal consorzio sia dai consorziati indicati come esecutori;
- c)** i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al precedente paragrafo 6.1, lett. B2, ed i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 6.1, lett. B3, numeri 8) e 10) dovranno essere soddisfatti:
 - 1.** nel caso di soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 - 2.** nel caso di soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. c), dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio;
- d)** il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 6.1, lett. B3, numero 9), deve essere soddisfatto:

1. dal consorzio e dalle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
2. dal solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della fornitura da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
3. dalle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

7.6 Possono presentare istanza di qualificazione al Sistema gli operatori economici che intendano avvalersi dei requisiti di imprese ausiliarie, secondo quanto previsto all'art. 89 del Codice, con le modalità riportate al successivo paragrafo 9; in relazione a ciascuna eventuale successiva procedura, si osserveranno le previsioni di cui all'art. 89, co. 7, del Codice.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI QUALIFICAZIONE

8.1 Il Richiedente è tenuto a presentare apposita istanza di qualificazione, corredata dalla documentazione di seguito indicata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo bsmobacquisti@legalmail.it. Non saranno prese in considerazione istanze di qualificazione presentate con modalità diverse; il recapito dell'istanza di qualificazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.

8.2 Nell'oggetto del messaggio a mezzo P.E.C. dovrà essere riportata la seguente dicitura: "SQ_17. Istanza di qualificazione e documentazione a corredo".

8.3 L'istanza di qualificazione, e la relativa documentazione a corredo, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del Richiedente o da un procuratore, con allegato:

- (i) copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;
- (ii) idonea documentazione, in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore;

si precisa che, per ciascun sottoscrittore, è sufficiente una sola copia dei documenti di cui sopra, anche in presenza di più sottoscrizioni in documenti distinti.

8.4 L'istanza di qualificazione, e la relativa documentazione a corredo, dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua diversa, dovrà essere accompagnata da traduzione in lingua italiana, secondo quanto disposto all'art. 134, co. 7, del Codice. Si precisa che in caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Richiedente assicurare la fedeltà della traduzione

8.5 Per i Richiedenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le

dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Per i Richiedenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

8.6 Il Richiedente dovrà indicare, nell'istanza di qualificazione, le Categorie per le quali intende qualificarsi.

8.7 Si precisa che gli importi dichiarati dal Richiedente avente sede negli Stati non aderenti all'Unione Europea dovranno, comunque, essere espressi in Euro.

8.8 Le istanze pervenute non dovranno contenere riserve o variazione rispetto al Sistema.

8.9 **Il messaggio a mezzo P.E.C. di cui al precedente paragrafo 8.1 dovrà contenere:**

a) **istanza di qualificazione**, resa preferibilmente (ma fermi i contenuti) secondo il **Modello A, [sub. All. A];**

b) **DGUE, [sub. All. B];**

c) **dichiarazione cumulativa circa il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6. [sub. All. C]**, accompagnata dai relativi allegati – nella quale si attesti:

- 1) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) di non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- 3) l'insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare la Fornitura secondo la normativa vigente ed applicabile in materia;
- 4) di essere iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività coerenti all'oggetto del Sistema;

A dimostrazione di tale requisito sarà necessario allegare copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A., emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di presentazione dell'istanza di qualificazione; al Richiedente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3, del Codice, è richiesta la prova di iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

- 5) di aver conseguito un fatturato globale medio annuo, riferito al complesso delle attività (fatturato generico), mediamente non inferiore ad **Euro 20.000.000,00** (ventimilioni/00), conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione;

A dimostrazione di tale requisito sarà necessario indicare il fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione, ed allegare copia o estratto dei bilanci approvati, completi di nota integrativa, a comprova;

- 6) di possedere un fatturato specifico medio annuo, riferito unicamente alle attività di vendita di autobus nuovi (sono, pertanto, escluse le attività di vendita di autobus usati o di ricambi di autobus), mediamente non inferiore ad **Euro 10.000.000,00** (diecimilioni/00), conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione;

A dimostrazione di tale requisito sarà necessario indicare il fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione, ed allegare copia o estratto dei bilanci approvati, completi di nota integrativa, e/o ulteriore documentazione contabile dalla quale sia possibile verificare la veridicità del fatturato specifico dichiarato.

- 7) di godere di solidità economico-finanziaria, nonché di essere regolari e puntuali nei pagamenti;

A dimostrazione di tale requisito sarà necessario allegare almeno due idonee referenze bancarie, in copia originale o in copia conforme all'originale, rilasciate da parte di primari istituti di credito ed attestanti che i rapporti intercorsi con il soggetto istante sono sempre stati regolari, avendo questi fatto sempre fronte ai propri impegni e non avendo mai avuto problemi di solvibilità.

- 8) di aver prodotto e/o commercializzato, negli ultimi 3 (tre) esercizi approvati alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione, un numero non inferiore di 150 (centocinquanta) autobus di Classe I;

A dimostrazione di tale requisito sarà necessario elencare almeno 150 (centocinquanta) autobus prodotti e/o commercializzati, indicando, per ciascuno di essi: numero, tipologia, marca, data di consegna, committente, nonché allegare documentazione contabile dalla quale sia possibile verificare la veridicità di quanto dichiarato.

- 9) di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione alla norma **ISO 9001** con riferimento ad almeno uno dei seguenti settori IAF di accreditamento:

(i) 22.a) ("Produzione di cicli, motocicli, autoveicoli, rimorchi e relative parti e accessori");

(ii) 29.a) ("Commercio all'ingrosso, al dettaglio e intermediari del commercio");

idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: produzione e/o commercializzazione di autobus.

A dimostrazione del presente requisito sarà necessario allegare copia della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità.

10) di essere in possesso di:

(iii) almeno 1 (una) struttura manutentiva sita sul territorio italiano;

(iv) almeno 1 (uno) magazzino ricambi sito sul territorio italiano;

A dimostrazione del presente requisito sarà necessario allegare documentazione attestante la proprietà o il possesso di quanto dichiarato.

d) informativa sul trattamento dei dati personali, sottoscritta dal soggetto istante per presa visione ed accettazione, secondo il **Modello D [sub. All D]**;

e) dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio [sub. All. E];

f) breve relazione, secondo i contenuti di cui al precedente paragrafo 6.2;

g) breve relazione, secondo i contenuti di cui al precedente paragrafo 6.3;

h) (EVENTUALE) dichiarazione necessaria in caso di presentazione di istanza di qualificazione in forma associata;

i) (EVENTUALE) documentazione necessaria in caso di avvalimento.

9. AVVALIMENTO

9.1 In caso di avvalimento, il possesso, in capo alla impresa ausiliaria, dei requisiti - di cui al precedente paragrafo 8. lett. B2 e/o lett. B3 - di cui il Richiedente intende avvalersi deve essere dimostrato mediante la produzione dei seguenti documenti:

i. dichiarazione del Richiedente:

1. attestante, ai sensi del d.P.R. 445/2000, la volontà di avvalersi delle capacità di altri soggetti, nonché l'avvalimento dei specifici requisiti, con indicazione puntuale degli stessi e dell'impresa ausiliaria che li possiede;

2. con cui si impegna a comunicare a Brescia Trasporti le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione dei requisiti dell'impresa ausiliaria di cui si avvale;

ii. dichiarazione dell'impresa ausiliaria:

1. attestante, ai sensi del d.P.R. 445/2000, il possesso dei specifici requisiti di cui il Richiedente intende avvalersi, corredata da tutta la documentazione necessaria a comprova del possesso degli stessi;

2.con cui si obbliga, verso il Richiedente e verso Brescia Trasporti, a mettere a disposizione, in via esclusiva ed irrevocabile, per tutto il periodo di validità della qualificazione, i requisiti oggetto di avvalimento in favore del Richiedente;

iii. il **contratto di avvalimento** in originale (sottoscritto dal Richiedente e dall'ausiliaria), in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Richiedente a fornire i requisiti indicati per tutta la durata del contratto. Tale contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento necessario previsto dalla normativa vigente ai fini dell'avvalimento;

iv. una **dichiarazione congiunta**, ai sensi del d.P.R. 445/2000, del Richiedente e dell'impresa ausiliaria, con la quale si dichiarano responsabili in solido nei confronti di Brescia Trasporti, in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti che il Richiedente dovesse eventualmente sottoscrivere con Brescia Trasporti.

9.2 Il Richiedente che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del Codice deve altresì allegare all'istanza di qualificazione, oltre alla documentazione soprariportata, tutta la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli oggetto di avvalimento, della impresa ausiliaria.

9.3 In caso di ricorso all'avvalimento si rinvia, per quanto non disciplinato dal Sistema, alla disciplina di cui all'art. 89 del Codice.

9.4 Sarà respinta l'istanza di qualificazione presentata dal Richiedente nel caso in cui questo si avvalga di un'impresa ausiliaria i cui requisiti abbiano già consentito la qualificazione al Sistema di un altro operatore economico.

10. ESITO DELLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE

10.1 Brescia Trasporti esaminerà - secondo l'ordine progressivo in cui le relative istanze di qualificazione, complete di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni richieste, sono pervenute - la documentazione ricevuta dai Richiedenti e verificherà la completezza, regolarità e veridicità delle informazioni ivi contenute.

10.2 L'esito del procedimento di qualificazione è comunicato, a mezzo P.E.C., entro, al massimo, **3 (tre) mesi** dalla data in cui l'istanza di qualificazione è pervenuta all'Ufficio competente della Società completa di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni richieste.

10.3 Nell'ipotesi in cui la documentazione presentata a corredo dell'istanza di qualificazione non sia completa, Brescia Trasporti chiederà, a mezzo P.E.C., al Richiedente di precisarne i relativi contenuti e/o d'integrare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta, ovvero di rendere nuove dichiarazioni o, ancora, di produrre ulteriore documentazione; in tali ipotesi, il

termine di cui al precedente comma è sospeso a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e sino alla data in cui detti chiarimenti e/o integrazioni siano pervenuti all'Ufficio competente della Società. Il mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti e/o integrazioni entro 30 (trenta) giorni dalla data di trasmissione della stessa comporterà **l'automatica decadenza dell'istanza e, conseguentemente, del procedimento di qualificazione**; in tal caso, Brescia Trasporti provvederà, su richiesta scritta del Richiedente, alla eventuale restituzione della documentazione presentata.

10.4 Nel caso in cui il procedimento di qualificazione si concluda con esito positivo, la comunicazione di esito positivo riporterà le singole Categorie per le quali il Richiedente risulta essersi qualificato.

10.5 Nel caso in cui il procedimento di qualificazione si concluda con esito negativo, l'atto di diniego dell'istanza di qualificazione riporterà i motivi per i quali l'istanza è stata rigettata; si precisa che, in tal caso, il Richiedente non potrà presentare nuova istanza di qualificazione prima di **6 (sei) mesi** decorrenti dalla data di emissione dell'atto di diniego di qualificazione.

10.6 Nell'ipotesi in cui, nelle more della qualificazione al Sistema, il Richiedente segnali una o più variazioni dei requisiti, il termine di cui al precedente paragrafo 10.2 sarà sospeso e riprenderà a decorrere nuovamente dalla data in cui perviene la segnalazione di tale ultima variazione.

10.7 Nel caso in cui il Richiedente abbia in corso con Brescia Trasporti, o con altre società del Gruppo Brescia Mobilità, contestazioni per gravi inadempienze in relazione a precedenti contratti, la Società si riserva la facoltà di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla definizione di tali contestazioni; di tale decisione, il Richiedente sarà informato a mezzo P.E.C.

10.8 Nel caso in cui il Richiedente, nell'esecuzione di precedenti contratti affidati da Brescia Trasporti o da altre società del Gruppo Brescia Mobilità, abbia causato danni rilevanti per gravi inadempienze e/o nel caso in cui i relativi comportamenti siano stati causa di risoluzione, anche consensuale, del contratto, la Società si riserva la facoltà di respingere l'istanza di qualificazione; si precisa che tale facoltà sarà esercitabile anche nel caso in cui l'operatore economico presenti istanza di qualificazione in forma associata, ovvero mediante avallo.

10.9 Brescia Trasporti si riserva la facoltà di effettuare ogni eventuale ulteriore controllo in ordine alla veridicità e autenticità di documentazione, dichiarazioni e/o attestazioni rese dai Richiedenti.

11. DURATA DELLA QUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

11.1 La qualificazione di un operatore economico al Sistema ha validità fino alla scadenza naturale del Sistema.

11.2 Nel corso del periodo di validità della qualificazione, Brescia Trasporti ha facoltà di procedere alla sospensione e/o alla cancellazione dal Sistema degli operatori economici qualificati, qualora si verificano una o più delle condizioni di seguito descritte.

1) **La sospensione della qualificazione** è disposta da Brescia Trasporti qualora sia stato accertato che l'operatore economico qualificato:

- i. abbia subito un peggioramento dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al precedente paragrafo 6., lett. B2;
- ii. non sia più in possesso anche soltanto di uno dei requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 6., lett. B3;
- iii. abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti contrattuali in essere con Brescia Trasporti o con altre società del Gruppo Brescia Mobilità (es. gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.);
- iv. abbia in corso una vertenza giudiziaria con Brescia Trasporti o con altre società del Gruppo Brescia Mobilità;
- v. abbia omesso ovvero ritardato la segnalazione delle variazioni e/o l'invio dei documenti di cui al successivo paragrafo 12.;

l'atto di sospensione è efficace fintantoché non siano venuti meno i motivi che l'abbiano determinato.

2) La **cancellazione del soggetto qualificato** è disposta da Brescia Trasporti qualora sia stato accertato che l'operatore economico qualificato:

- i. abbia ceduto a terzi il contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione di Brescia Trasporti;
- ii. non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 6., lett. A.;
- iii. incorra nella seconda sospensione nell'arco del periodo di efficacia del Sistema.

11.3 Qualora la sospensione sia stata disposta per omessa o ritardata segnalazione delle variazioni, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 12., la stessa non potrà, comunque, eccedere l'anno; il perdurare del mancato invio dei documenti per tutto il periodo

di sospensione comporterà la cancellazione dal Sistema; per tutta la durata della sospensione, è preclusa la presentazione di nuova istanza di qualificazione.

11.4 Il soggetto nei cui confronti sia stata disposta la sospensione dal Sistema non può essere invitato a presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema.

11.5 Il soggetto nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dal Sistema non può essere invitato a presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema; esso, inoltre, non potrà presentare nuova istanza di qualificazione:

- a. prima che sia venuta meno la causa che ha determinato l'adozione dell'atto di cancellazione, qualora disposto ai sensi del precedente paragrafo 11.2, punto ii.;
- b. prima che sia decorso 1 (uno) anno dalla data di adozione dell'atto di cancellazione, qualora disposto ai sensi del precedente paragrafo 11.2, punti i. e iii.

11.6 Gli atti di sospensione e/o cancellazione dal Sistema verranno comunicati a mezzo P.E.C., con espressa indicazione dei motivi che ne hanno determinato l'adozione.

11.7 Il soggetto nei cui confronti sia stato disposto un atto di sospensione e/o cancellazione può presentare, ai fini dell'eventuale revoca, apposita istanza con la quale dichiara il venir meno delle cause che ne hanno determinato l'adozione, fornendo gli elementi necessari al fine di comprovare quanto affermato. In ogni caso, l'eventuale revoca degli atti di sospensione e cancellazione verrà comunicata a mezzo P.E.C.

12. VARIAZIONE DATI E REQUISITI COMUNICATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

12.1 I soggetti qualificati, ed i soggetti in corso di qualificazione, hanno l'obbligo di comunicare a Brescia Trasporti tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire, sia con riferimento ai dati relativi alla organizzazione e struttura sia con riferimento ai requisiti che hanno consentito la qualificazione al Sistema; tale obbligo si estende anche alle variazioni, della medesima natura, che dovessero riguardare le imprese ausiliarie, ai sensi dell'art. 89 del Codice.

12.2 La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla data in cui le variazioni si sono verificate.

12.3 L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui ai precedenti commi darà luogo, nel caso di soggetti già qualificati, al provvedimento di sospensione della qualificazione e, nel caso di operatori economici non ancora qualificati, alla sospensione del relativo

procedimento di qualificazione.

12.4 Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, potrà comunque comportare una modifica d'ufficio della qualificazione dell'operatore economico.

12.5 In ogni caso, l'operatore economico ha altresì l'obbligo di aggiornare l'iscrizione alla Piattaforma con l'eventuale documentazione divenuta obsoleta e non conforme alle variazioni.

13. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA

13.1 Alle eventuali procedure di affidamento avviate nell'ambito del Sistema, la Società inviterà a partecipare i soli operatori economici qualificati nella relativa categoria.

13.2 È vietata, all'operatore economico qualificato, la partecipazione alla medesima procedura di affidamento sia in forma singola sia in forma associata.

13.3 Brescia Trasporti si riserva la facoltà di precludere all'operatore economico la partecipazione alla procedura di affidamento in forma associata, nei casi in cui l'operatore economico risulti qualificato in forma singola e qualora, per le particolari condizioni di mercato, il costituirsi in forma associata possa determinare una limitazione della concorrenza.

14. PUBBLICITÀ DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

14.1 L'avviso dell'esistenza del Sistema, redatto in lingua italiana, è pubblicato con le modalità indicate dall'art. 128 del Codice. Le eventuali modifiche alle prescrizioni di cui alle Norme di Qualificazione verranno comunicate agli operatori economici mediante pubblicazione sul profilo istituzionale della Società.

14.2 L'eventuale avviso di revoca del Sistema, redatto in lingua italiana, sarà pubblicato con le modalità indicate dall'art. 128 del Codice. Si precisa che eventuali istanze di qualificazione e/o aggiornamento della qualificazione, pervenute successivamente alla pubblicazione di detto avviso non potranno essere prese in considerazione qualora la cessazione del Sistema sia prevista nei 6 (sei) mesi successivi a detta pubblicazione.

14.3 Il materiale necessario per la qualificazione è liberamente consultabile e scaricabile al profilo istituzionale della Società, all'indirizzo <https://www.bresciamobilita.it/fornitori/sistema-di-qualificazione>.

15. EFFICACIA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

15.1 Brescia Trasporti potrà avviare procedure di affidamento avvalendosi del Sistema dopo che siano stati qualificati almeno 3 (tre) operatori economici.

15.2 Tuttavia, qualora gli operatori qualificati siano inferiori a 3 (tre), Brescia Trasporti, a proprio insindacabile giudizio, potrà comunque avviare procedure di affidamento avvalendosi del Sistema purché, alla data di invio della lettera di invito, non siano pervenute nuove istanze corredate di tutta la documentazione necessaria ai fini della qualificazione.

16. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Per informazioni e chiarimenti relativi al Sistema:

Uff. Approvvigionamenti Gruppo Brescia Mobilità

tel. 030.3061275, Dott. Stefano Senatore

tel. 030.3061068, Dott.ssa Jessica Leotta

PEC: bsmobacquisti@legalmail.it

17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 2016/679/UE, si informa che i dati forniti saranno trattati da Brescia Trasporti esclusivamente per le finalità connesse al presente Sistema e alle eventuali procedure avviate nell'ambito del medesimo; per l'informativa completa in materia di *privacy*, si rinvia al profilo istituzionale della Società, all'indirizzo www.bresciamobilita.it/privacy.

Il Responsabile Ufficio Approvvigionamenti
Dott. Stefano Senatore
(Documento Informatico Firmato Digitalmente)